

Azienda di Servizi alla Persona
**ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
 E PIO ALBERGO TRIVULZIO**
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

**IMMEDIATAMENTE
 ESECUTIVA**

Seduta del giorno 24.07.2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Amministrazione:			Presenti	Assenti
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Dott.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott.ssa	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere	X	
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

Funge da verbalizzante Dott.ssa Raffaella Stasi

DELIBERAZIONE CONSILIARE

PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento	Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	Parere di regolarità contabile del	Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
718/2004	AA.GG.LL.	(Avv. Massimo Meraviglia)	(Rag. Battista Laselva)		Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)

OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal sig. L.D.R. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro - presa d'atto e provvedimenti conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione,

rilevato che in data 06.05.2013 veniva notificato all'A.S.P. I.M.M. e S. e P.A.T. ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal sig. L. D. R. presso il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, R.G. 5807/2013 avanti il Giudice Dott. G. e che detto ricorso era rivolto a "In via principale: 1) previa occorrendo disapplicazione delle determinazioni di cui all'ordine di esibizione sub a), accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 20 dicembre 2004 e di ciascuna delle sue cinque proroghe, accertare e

dichiarare la natura subordinata delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente dal 18 dicembre 2004 al 30 giugno 2010, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono riconducibili alla categoria B livello economico BS del CCNL Comparto Sanità; 2) accertare e dichiarare il carattere unitario del rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente e la convenuta dal 20 dicembre 2004 al 30 giugno 2012; 3) previa occorrendo disapplicazione della Determinazione del Direttore Generale n. AG/239/2010 del 17 maggio 2010 e della Determinazione n. RU/187/2012 dell'11 giugno 2012, accertare e dichiarare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro in data 1° luglio 2010 e della sua proroga in data 1° luglio 2011 e per l'effetto; 4) accertare e dichiarare la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e il diritto del ricorrente al ripristino del rapporto a condannare l'Azienda Di Servizi Alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art. 32 L. n. 183/2010, al parametro mensile di € 1.786,75 (€ 1.649,31 x 13:12). In via subordinata rispetto alla sola domanda di cui al punto 4, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno con condanna dell'Azienda Di Servizi Alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio in persona del legale rappresentante pro tempore all'importo pari alle retribuzioni perdute dalla data di cessazione del contratto al raggiungimento dell'età pensionabile, al parametro mensile di € 1.786,75 (€ 1.649,31 x 13:12), dedotto quanto reputato di giustizia. In via ulteriormente subordinata alla sola domanda di cui al punto 4, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno con condanna dell'Azienda Di Servizi Alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio in persona del legale rappresentante pro tempore commisurato alla tutela risarcitoria di cui all'art. 18 L. n. 300/1970, vigente all'epoca dei fatti, comprensiva dell'indennità sostitutiva delle reintegrazioni al parametro mensile di € 1.786,75 (€ 1.649,31 x 13:12), ovvero in misura reputata dovuta in base alla legge o comunque di giustizia".

- considerata la necessità di tutelare la posizione dell'Azienda, per il buon diritto, dimostrando l'infondatezza delle pretese dell' avvocato Silvia Paolantoni unitamente all' avvocato Fabio Venturini per conto dell'assistito sig. L. D. R., per cui si ritiene opportuno conferire incarico professionale ad assistere l'Amministrazione all'avv. Massimo Meraviglia, Responsabile della Direzione Area Affari Generali e Legali munendolo di procura alle liti al fine di costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Milano sezione lavoro;

- letto l'art. 13 dello Statuto che prevede che il Presidente, legale rappresentante debba essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a stare in giudizio;

- visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

- acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

1) di prendere atto del contenuto del ricorso meglio illustrato in premessa;

- 2) di autorizzare il Presidente a stare in giudizio avverso il ricorso contestualmente conferendo mandato giudiziale per tutte le attività di cui sopra all'avv. Massimo Meraviglia, legale interno di questa Amministrazione munendolo di procura alle liti, al fine di assumere tutte le iniziative giudiziali più opportune a tutela dell'Ente;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante la necessità di costituirsi nel presente giudizio, a pena decadenza, ai sensi dell' art. 416 c.p.c. entro e non oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata in data 24.09.2013, e dunque entro il 13.09.2013.